

Bur n. 65 del 10/08/2010

Agricoltura

Deliberazioni della Giunta Regionale N. 1867 del 20 luglio 2010

DGR 6 luglio 2010, n. 1782. Interventi agevolativi su finanziamenti accesi dalle imprese agricole per il consolidamento di passività onerose derivanti da esposizioni bancarie contratte per investimenti aziendali. Legge regionale 7 agosto 2009, n. 16 – Articolo 3. Subordine alla pubblicazione del Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri di modifica del DPCM 3 giugno 2009.

(La parte di testo racchiusa fra parentesi quadre, che si riporta per completezza di informazione, non compare nel Bur cartaceo, ndr) [

Note per la trasparenza:
Con Deliberazione 6 luglio 2010 n. 1782, la Giunta Regionale ha approvato il programma per gli interventi agevolativi su finanziamenti accesi dalle imprese agricole per il consolidamento di passività onerose derivanti da esposizioni bancarie contratte per investimenti aziendali, ai sensi della Legge regionale 7 agosto 2009, n. 16 – Articolo 3. Con il presente

provvedimento
si specifica che
l'applicazione
dell'aiuto di
Stato
N706/2009
"Aiuti di importo
limitato in favore
di imprese attive
nel settore
primario
dell'agricoltura"
in attuazione
della
Comunicazione
della
Commissione
2009/C 261/02
relativa al
"Quadro di
riferimento
temporaneo
comunitario per
le misure di
aiuto di Stato a
sostegno
dell'accesso al
finanziamento
dell'attuale
situazione di
crisi finanziaria
ed economica"
è subordinata
alla
pubblicazione
sulla Gazzetta
Ufficiale della
Repubblica
Italiana del
Decreto del
Presidente del
Consiglio dei
Ministri, di
modifica del
DPCM 3 giugno

2009.

L'Assessore Franco Manzato riferisce quanto segue.

Ai sensi della Comunicazione della Commissione 2009/C 261/02 relativa al "Quadro di riferimento temporaneo comunitario per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell'accesso al finanziamento dell'attuale situazione di crisi finanziaria ed economica" e della Decisione della Commissione C(2010) 715 che approva l'aiuto di Stato N706/2009 "Aiuti di importo limitato in favore di imprese attive nel settore primario dell'agricoltura", solo per le istanze positivamente istruite e per le quali si perviene alla concessione dell'aiuto entro il 31/12/2010, il massimale di aiuto per il consolidamento delle esposizioni bancarie relative ad investimenti nel settore della produzione primaria dei prodotti agricoli non può determinare il superamento del limite di 15.000,00 euro nel triennio di riferimento 2008–2010

In alternativa al regime di aiuto di cui sopra, istituito ai sensi del "Quadro di riferimento temporaneo comunitario per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell'accesso al finanziamento dell'attuale situazione di crisi finanziaria ed economica", può farsi riferimento al regime de minimis di cui al Reg. (CE) n. 1535/2007 della Commissione del 20 dicembre 2007.

La Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano, nella seduta del 29 aprile 2010, ha sancito l'intesa, ai sensi dell'articolo 8, comma 6, della legge 5 giugno 2003, n. 131 sullo schema di decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri di modifica del D.P.C.M. 3 giugno 2009 recante modalità di applicazione della Comunicazione della Commissione europea – Quadro di riferimento temporaneo comunitario per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell'accesso al finanziamento nell'attuale situazione di crisi finanziaria ed economica.

Con Deliberazione 6 luglio 2010 n. 1782, la Giunta Regionale ha approvato il programma per gli interventi agevolativi su finanziamenti accesi dalle imprese agricole per il consolidamento di passività onerose derivanti da esposizioni bancarie contratte per investimenti aziendali, ai sensi della Legge regionale 7 agosto 2009, n. 16 – Articolo 3.

Ai sensi di tale provvedimento, per le istanze approvate entro il 31/12/2010, il massimale di aiuto per il consolidamento delle esposizioni bancarie relative ad investimenti nel settore della produzione primaria dei prodotti agricoli non può determinare il superamento del limite di 15.000,00 euro nel triennio di riferimento 2008–2010 in accordo con quanto previsto dalla Comunicazione della Commissione 2009/C 261/02

Alla data di approvazione della Deliberazione in parola, non risulta ancora intervenuta la pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana del decreto di modifica del DPCM 3 giugno 2009, presupposto necessario per l'applicazione dell'aiuto di Stato N706/2009 "Aiuti di importo limitato in favore di imprese attive nel settore primario dell'agricoltura" in attuazione della Comunicazione della Commissione 2009/C 261/02 relativa al "Quadro di riferimento temporaneo comunitario per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell'accesso al finanziamento nell'attuale situazione di crisi finanziaria ed economica" secondo la quale, per le istanze di imprese attive nel settore primario dell'agricoltura, per le quali si perviene alla concessione dell'aiuto entro il 31/12/2010, il massimale di aiuto non può determinare il superamento del limite di 15.000,00 euro nel triennio di riferimento 2008–2010.

Per le istanze presentate, ai sensi della DGR 6 luglio 2010 n. 1782, prima della pubblicazione di tale decreto, si propone di fare riferimento, al regime de minimis di cui al Regolamento (CE) n. 1535/2007 della Commissione. In tal caso, il massimale di aiuto non può determinare il superamento del limite di 7.500,00 euro nel triennio di riferimento 2008–2010.

Il relatore conclude la propria relazione e propone all'approvazione della Giunta regionale il seguente provvedimento.

LA GIUNTA REGIONALE

UDITO il relatore incaricato dell'istruzione dell'argomento in questione ai sensi dell'art. 33, secondo comma, dello Statuto, il quale dà atto che la struttura competente ha attestato l'avvenuta regolare istruttoria della pratica, anche in ordine alla compatibilità con la vigente legislazione regionale e statale;

VISTA la L.R. 7 agosto 2009, n. 16, "Interventi straordinari nel settore agricolo per contrastare la crisi economica e finanziaria e per la semplificazione degli adempimenti amministrativi;

VISTA la Comunicazione della Commissione Europea 2009/C 261/02 del 31 ottobre 2009 "Quadro di riferimento temporaneo comunitario per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell'accesso al finanziamento nell'attuale situazione di crisi finanziaria ed economica";

VISTO il D.P.C.M. del 03/06/2009;

VISTA, la decisione C(2009) 4277 del 28/05/2009, con cui la Commissione Europea ha approvato l'Aiuto di Stato n. N248/2009 relativo agli aiuti temporanei di cui all'articolo 3 – Aiuti di importo limitato – del D.P.C.M. 03/06/2009;

VISTA la decisione della Commissione C(2010) 715 con cui la Commissione Europea ha approvato l'Aiuto di Stato n. N706/2009 relativo agli "Aiuti di importo limitato in favore di imprese attive nel settore primario dell'agricoltura";

VISTA l'intesa, ai sensi dell'articolo 8, comma 6, della legge 5 giugno 2003, n. 131, repertorio n. 17/CSR del 29 aprile 2010 della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano, sullo schema di decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri di modifica del D.P.C.M. 3 giugno 2009 recante modalità di applicazione della Comunicazione della Commissione europea – Quadro di riferimento temporaneo comunitario per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell'accesso al finanziamento nell'attuale situazione di crisi finanziaria ed economica;

RITENUTO la pubblicazione del decreto di modifica del DPCM 3 giugno 2009 presupposto necessario per l'applicazione dell'aiuto di Stato N706/2009 "Aiuti di importo limitato in favore di imprese attive nel settore primario dell'agricoltura" in attuazione della Comunicazione della Commissione 2009/C 261/02 relativa al "Quadro di riferimento temporaneo comunitario per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell'accesso al finanziamento dell'attuale situazione di crisi finanziaria ed economica" secondo la quale, per le istanze di imprese attive nel settore primario dell'agricoltura, per le quali si perviene alla concessione dell'aiuto entro il 31/12/2010, il massimale di aiuto non può determinare il superamento del limite di 15.000,00 euro nel triennio di riferimento 2008–2010;

RITENUTO, nelle more della pubblicazione di tale decreto, di fare riferimento, per le istanze presentate ai sensi della DGR 6 luglio 2010, n. 1782, al regime de minimis di cui al Regolamento (CE) n. 1535/2007 della Commissione;

RITENUTO di trasmettere il presente provvedimento alla Direzione Piani e Programmi comunitari in qualità di struttura incaricata del coordinamento degli interventi di cui al D.P.C.M. 3 giugno 2009;

VISTO il decreto di avocazione del Segretario Regionale al Settore Primario n. 2 del 18/03/2009;

RAVVISATA l'opportunità di accogliere la proposta del relatore facendo proprio quanto esposto in premessa]

delibera

1. di subordinare alla pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana del Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, di modifica del DPCM 3 giugno 2009, l'applicazione dell'aiuto di Stato N706/2009 "Aiuti di importo limitato in favore di imprese attive nel settore

primario dell'agricoltura" in attuazione della Comunicazione della Commissione 2009/C 261/02 relativa al "Quadro di riferimento temporaneo comunitario per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell'accesso al finanziamento dell'attuale situazione di crisi finanziaria ed economica" secondo la quale, per le istanze di imprese attive nel settore primario dell'agricoltura, per le quali si perviene alla concessione dell'aiuto entro il 31/12/2010, il massimale di aiuto non può determinare il superamento del limite di 15.000,00 euro nel triennio di riferimento 2008–2010,

2. di disporre che, nelle more della pubblicazione di tale decreto, si faccia riferimento, per le istanze presentate ai sensi della DGR 6 luglio 2010, n. 1782, al regime de minimis di cui al Regolamento (CE) n. 1535/2007 della Commissione;

3. di trasmettere il presente provvedimento alla Direzione Piani e Programmi comunitari in qualità di struttura incaricata del coordinamento degli interventi di cui al D.P.C.M. 3 giugno 2009.